

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Lavori per **NUOVO SISTEMA DI ADDUZIONE IDRICA DAL CANALE DEI MOLINI PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO /BACCHILEGA" IN IMOLA CIG 8241446064 - CUP C29H19000240004 Contratto n. 33/2020**

TRA

AREA BLU SPA (c.f./ partita IVA 00828601203) che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante" nella persona di _____, in qualità di _____;

E

_____ con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____.

(Oppure: il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" con sede in _____ composto da:

- _____ (capogruppo) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____;
- _____ (mandante) con sede legale in _____ codice fiscale _____ - Partita IVA _____, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indirizzo pec _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____.

come da mandato allegato)

PREMESSO CHE

- l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (garanzia definitiva) prescritta dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 12 del presente contratto mediante _____ dell'importo di € _____;
- *(eventuale:* tale garanzia è stata ridotta in quanto l'Esecutore ha presentato:
 - la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 (riduzione del 50%).
 - l'appaltatore ricade nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese oppure è un raggruppamento di operatori economici o consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (riduzione del 50%);
 - possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit(EMAS), ai sensi del regolamento(CE)n.1221/2009del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009, ENISO14001 (riduzione del 30% cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo)
 - possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001 (riduzione del 20%).
 - Sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (riduzione del 15%).
- l'Esecutore presenterà il Piano Operativo di Sicurezza, che farà parte integrante del presente contratto.

- l'Esecutore dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare il corrispettivo di cui al presente Atto, fino a diversa notifica ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM n. 145/2000.
- *(in caso di avvalimento:* in sede di gara l'Esecutore si è avvalso di _____ (ausiliario) per i seguenti requisiti: _____. Ai sensi dell'art. 89 c. 5 D. Lgs 50/2016 (Codice) l'ausiliario è responsabile in solido con l'Esecutore nei confronti dell'Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento. Nel caso l'ausiliario abbia prestato un titolo di studio o professionale o le esperienze professionali pertinenti, tale soggetto deve effettivamente svolgere la prestazione. Ai sensi dell'art. 89 c. 9 Codice il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario, pena la risoluzione del contratto. Ai sensi dell'art. 89 c. 9 Codice le comunicazioni inviate all'indirizzo dell'Esecutore si intendono effettuate anche all'ausiliario. Al presente contratto si allega il contratto di avvalimento.)
- *(nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 50/2016:* il Consorzio assegna l'esecuzione del contratto a _____.)
- *nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituiti:* vista la procura conferita al legale rappresentante del capogruppo con atto in data _____ ed il mandato collettivo speciale con rappresentanza;)
- *(eventuale* Prima o contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore ha depositato all'Appaltante i seguenti contratti relativi a prestazioni rese in favore dell'Esecutore in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto, che non costituiscono subappalto ai sensi dell'art. 105 c. 3 lett. c-bis) D. Lgs 50/2016: _____. Per essi sono state effettuate le verifiche previste all'art. 80 D. Lgs 50/2016.)
- Il presente contratto costituisce parte integrante del RdO n. _____ su Mepa

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di realizzazione per un nuovo sistema di adduzione idrica dal canale dei molini necessario all'alimentazione dell'impianto di irrigazione del campo sportivo Bacchilega sito in Imola (BO).

Le premesse fanno parte integrante del contratto.

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo complessivo dell'appalto, compensato a misura, ammonta, al lordo del ribasso offerto dall'Esecutore, a Euro 44.937,64 oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 D. Lgs 50/2016 il costo della manodopera è stato calcolato in € 14.694,60 calcolati sulla base dei seguenti elementi: applicando le tabelle ministeriali.

Gli oneri relativi ai piani di sicurezza, non compresi nell'importo dell'appalto e non soggetti a ribasso, ammontano a euro 856,35, compensati a corpo.

A seguito del ribasso offerto in sede di gara l'importo di contratto, al netto del ribasso del _____%, ammonta ad € _____, comprensivo degli oneri di sicurezza sopra indicati.

Le cifre che nel quadro sottoriportato indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso in sede di gara, potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che

l'Esecutore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente contratto e nel Capitolato Speciale. I prezzi a misura sono invariabili (art. 59 c. 5-bis D. Lgs 50/2016).

Categoria		Importi in euro		
		Lavori	Sicurezza del PSC	Totale
OG 6	<u>LAVORI A MISURA</u>			
	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE Sommano a Misura	44.937,64	865,35	45.793,99
		44.937,64	865,35	45.793,99
	<i>Totale APPALTO</i>	44.937,64	865,35	45.793,99

La suesposta suddivisione costituisce riferimento per la valutazione di eventuali interventi disposti dal direttore dei lavori (DL) ai sensi del c. 8 art. 43 DPR 207/2010.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Appaltante su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

Art. 3 - Variazioni e modifiche alle opere

In nessun caso l'Esecutore può procedere a varianti senza la previa autorizzazione dell'Appaltante; se l'Esecutore esegue variazioni o addizioni al progetto approvato senza essere preventivamente approvate dall'Appaltante, deve ripristinare i lavori e le opere nella situazione originaria fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Nei limiti previsti dall'art. 106 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, tutte quelle variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione e dovrà essere aggiornata la somma assicurata per la polizza CAR, e la garanzia definitiva.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. e) D. Lgs 50/2016 si considerano modifiche non sostanziali ai sensi del c. 4 del medesimo articolo se di importo inferiore al 20% di ciascuna categoria di prestazione; lo stesso dicasi per le modifiche di dettaglio di cui all'art. 8 c. 7 DM 49/2018.

Nel caso di variazione eccedente il quinto d'obbligo, l'Esecutore entro 10 giorni deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l'Esecutore non dà risposta si intende manifestata la volontà di accettare la variazione agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario ed anche dei nuovi eventuali prezzi così come quantificati dalla S.A. Se invece l'Esecutore dichiara di accettare solo a determinate condizioni, nei 45 giorni successivi la S.A. deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni; se l'Amministrazione non dice nulla si intendono accettate le condizioni dell'Esecutore.

Qualora sia necessario eseguire una prestazione il cui prezzo non sia previsto nel Capitolato/Elenco Prezzi, si procederà alla formulazione del nuovo prezzo nei seguenti modi:

- per analogia, desumendolo dai listini di riferimento (Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche dell'Emilia Romagna, Prezzari Dei, etc.);
- ragguagliandolo a quelli di attività simili previsti nel contratto.

Le analisi dei prezzi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi, così determinati e approvati, l'Appaltante può ingiungere lo svolgimento delle attività sulla base dei nuovi prezzi.

Se l'Appaltatore non iscrive riserve negli atti contabili, i nuovi prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art. 4 - Qualità e provenienza di Materiali in genere

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio, ed essere conformi al DPR 246/1993 "Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione".

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate, a cura dell'Esecutore, contemporaneamente all'introduzione dei materiali stessi in cantiere, alla Direzione Lavori e da questa accettate.

L'Esecutore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a effettuare tutte le prove ed analisi ritenute necessarie dalla Direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore.

In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari.

Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale.

In tale sede l'Esecutore ha facoltà di chiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Esecutore, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici dell'Appaltante, muniti di sigilli a firma del DL e dell'Esecutore, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori.

Art. 5 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli

Gli oneri per la predisposizione di misure di prevenzione, per l'allestimento di misure dei dispositivi di protezione collettiva (opere provvisoriale), per l'adozione dei dispositivi di protezione individuali e quant'altro necessario per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, sono compresi nell'importo complessivo dei lavori.

Il costo per l'attuazione dei piani di sicurezza non è soggetto a ribasso in sede di gara, come esplicitato nei vari documenti di gara.

Art. 6 - Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, la Direzione Lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 23 c. 7

D. Lgs 50/2016) e, in mancanza, attraverso il prezzario eventualmente adottato dall'Appaltante. Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la Direzione Lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Art. 7 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere l'Esecutore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma compatibilmente all'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e alle scadenze stabilite nel cronoprogramma, redatto ai sensi dell'art. 40 del DPR 207/2010.

L'Esecutore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un programma di esecuzione di cui all'art. 1 c. 1 lett. f) DM 49/2018, onde consentire al DL la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Esecutore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente schema di contratto;
- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti.

L'Appaltante potrà formulare le proprie osservazioni e, nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, l'Esecutore dovrà consegnare il programma definitivo. L'accettazione del programma da parte dell'Appaltante non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Esecutore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere.

Qualora l'Esecutore non provveda a presentare il programma di esecuzione, il DL, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Esecutore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. In linea generale il Direttore dei lavori potrà impartire disposizioni con propri ordini di servizio, al quale l'Esecutore dovrà attenersi. L'Esecutore potrà iscrivere le proprie riserve sull'ordine di servizio.

Nel caso di sospensione dei lavori, totale o parziale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Esecutore, il programma di esecuzione dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

L'Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un ragionevole termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dal contratto, senza che l'Esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Qualora l'Esecutore non provveda tempestivamente all'esecuzione di alcune lavorazioni, oppure all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Esecutore a provvedere ad eseguire tali lavorazioni oppure tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere a fare eseguire ad altri tali lavorazioni oppure all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Esecutore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Esecutore stesso. In tal caso detti materiali o lavorazioni saranno contabilizzati a debito dell'Esecutore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 17% per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Esecutore ai

prezzi di contratto. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Esecutore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Esecutore stesso, che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Esecutore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente contratto o dalle vigenti leggi.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Le seguenti prescrizioni si considerano vincolanti per lo svolgimento dei lavori e di queste dovrà tenersi conto nella redazione del programma di esecuzione dei lavori:

- a) *Sarà da garantire anche mediante opere provvisorie, a carico dell'Esecutore, la percorribilità delle strade e delle piste ciclabili intercettate dagli scavi.*

Art. 8 - Richiesta di dettagli di progetto e particolari costruttivi

L'Esecutore ha l'obbligo di richiedere per iscritto, in tempo utile, i dettagli di progetto e costruttivi inerenti le varie opere che non fossero precisate o che fossero insufficientemente individuate negli atti del contratto.

Art. 9 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D. Lgs 50/2016, del DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore, del DM 145/2000 (per gli articoli ancora in vigore), del DM 49/2018 e del codice civile. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

L'Esecutore si obbliga al rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico approvati e pubblicati sul sito dell'Appaltante.

Si applica l'art. 1 cc. 125 e seguenti L. 124/2017, per quanto pertinente.

Il presente contratto non è caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività dell'Appaltante.

Art. 10 - Inizio dei lavori in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori, in tutto o anche in parte, all'Esecutore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal DL e contenute nel verbale di consegna. L'esecuzione d'urgenza (art. 32 c. 8 D. Lgs 50/2016) è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

Art. 11 - Garanzie

Ai sensi dell'art. 103 D. Lgs 50/2016, l'Esecutore ha costituito la **garanzia definitiva**, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore. L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla garanzia definitiva anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

L'importo della garanzia è del 10% dell'importo di contratto; in caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le **riduzioni** previste all'art. 93 c. 7 D. Lgs 50/2016, se ricorrono.

Qualora la garanzia definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs 58/1998) questa deve essere conforme allo Schema tipo 1.2 oppure 1.2.1 del DM 31/2018, presentando la sola Scheda tecnica.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 c. 5 D. Lgs 50/2016. Il residuo sarà svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia definitiva rimarrà in tutto o in parte vincolata, anche quando a collaudo finale eseguito nulla osti da parte dell'Appaltante alla restituzione della garanzia, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi.

L'Esecutore è inoltre obbligato a presentare, specificamente per l'intervento, una polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, con le seguenti prescrizioni:

Sezione A "Danni alle opere"	Somme assicurate alla stipula in €
Partita 1 - Opere	Importo di contratto
Partita 2 - Opere preesistenti	50.000
Partita 3 - Demolizione e sgombero	

Sezione B "R.C.T."	Massimale/sinistro alla stipula in €
	500.000

La garanzia copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, con le indicazioni previste all'articolo "Subappalti" del presente contratto.

Dovranno essere coperti da assicurazione anche i danni a cose dovuti a vibrazioni, nonché i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere e i danni a cavi e condutture sotterranee.

L'Appaltante deve essere considerato "Assicurato".

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 12 - Consegna dei lavori

La consegna dei lavori verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, in caso di urgenza, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 5 c. 5 DM 49/2018, qualora non sia effettuata la consegna entro tale termine per causa imputabile alla S.A. è facoltà della S.A. non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore, con pagamento e con le modalità previsti all'art. 5 c. 14 DM 49/2018, nei seguenti casi: autorizzazione alla variazione del traffico stradale *qualora la causa possa essere rimossa entro 10 giorni*. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore questi ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in misura non superiore alle percentuali stabilite dall'art. 5 c. 12 DM 49/2018.

Nel giorno che sarà fissato dal DL le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'Esecutore, anche se già eseguito a cura dell'Appaltante.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere (art. 5 DM 49/2018).

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna (art. 107 c. 5 D. Lgs 50/2016).

Art. 13 - Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione delle opere

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente concessi per tutelare gli interessi dell'Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Esecutore.

L'Esecutore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al risarcimento dei danni provocati. L'Appaltante potrà accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor valore, restando obbligato l'Esecutore a eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Esecutore non potrà mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Appaltante, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del DL.

In particolare sono a carico dell'Esecutore le eventuali modifiche al progetto rese necessarie quale conseguenza delle soluzioni tecniche migliorative offerte in sede di gara, nel caso l'aggiudicazione sia avvenuta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

In caso di avvalimento il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Esecutore in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Nel caso il contratto non venga eseguito secondo quanto previsto nel progetto si applicheranno le penalità previste nel presente contratto.

Nel caso l'Esecutore sia un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, ai sensi dell'art. 48 c. 15 d. Lgs 50/2016 al capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell'Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'Appaltante, tuttavia,

può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 14 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- Elaborati grafici di progetto e relazioni
- Cronoprogramma
- Piano di Sicurezza e coordinamento
- Piano operativo di sicurezza (che sarà redatto dall'Esecutore e consegnato prima dell'inizio delle lavorazioni)
- Elenco dei prezzi unitari
- Computo Metrico estimativo (art. 32 c. 14-bis D. Lgs 50/2016)
- Capitolato generale (DM 145/2000) per gli articoli ancora in vigore
- Capitolato speciale d'appalto
- Piano di manutenzione
- Polizze di garanzia previste nell'articolo "cauzioni e garanzie"
- Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 15 - Qualificazione

Per l'esecuzione dei lavori in argomento è richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 90 DPR 207/2010. Si precisa che i lavori in oggetto sono assimilabili alla categoria OG6

Art. 16 - Termine utile per il compimento dei lavori - Penale in caso di ritardo - Sospensioni e proroghe

Il termine utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 40 naturali e successivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Ai sensi dell'art. 113-bis D. Lgs 50/2016, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale dell'un per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale il Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs 50/2016 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore al DL, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche

dall'Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento per la relativa conferma. Qualora, ai sensi dell'art. 12 c. 1 del DM 49/2018, nel certificato di ultimazione sia assegnato un termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, tale termine non può essere superiore a 60 gg ed è da intendere perentorio: il mancato rispetto di tale termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione già rilasciato e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora dall'ulteriore certificato risulti che le lavorazioni non sono state completate, solo da questo ulteriore verbale iniziano a decorrere gli effetti che la legge fa decorrere dall'ultimazione (ad esempio termine per l'emissione del collaudo ecc.).

Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta.

Il giorno di scadenza del termine per ultimare i lavori fissato contrattualmente, il DL, ai sensi dell'art. 12 c. 1 DM 49/2018, redige in contraddittorio con l'Esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori; pertanto in tal giorno l'Esecutore dovrà obbligatoriamente essere presente in cantiere per la firma del verbale.

Per le sospensioni si applica l'art. 107 D. Lgs 50/2016 e l'art. 10 DM 49/2018. Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il DL perchè provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Il risarcimento all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene riconosciuto solamente qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva; viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 10 c. 2 DM 49/2018 al quale si rinvia; per quanto riguarda la lett. d) si fa riferimento alle aliquote ordinarie.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto senza che ciò costituisca titolo per l'Esecutore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato (art. 107 c. 5 D. Lgs 50/2016).

Art. 17 - Danni di forza maggiore

Nel caso di danni causati derivanti da caso fortuito o da forza maggiore l'Esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 1, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Esecutore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Esecutore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Appaltante.

Ai sensi dell'art. 11 c. 2 DM 49/2018, non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da invasione o infiltrazione di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi, interrimenti di cunette, ecc., nonché ammaloramenti della soprastruttura stradale causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli. Non vengono comunque accreditati all'Esecutore compensi per perdita o danni, di qualunque entità e ragione, alle opere provvisorie, alle attrezzature ed utensili di cantiere, ai mezzi d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera.

Art. 18 - Contabilizzazione e Pagamenti

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata sulla base dei prezzi unitari contrattuali.

L'Esecutore avrà diritto al pagamento del 20% dell'importo ad inizio lavori e la somma residua all'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Al fine di consentire all'Appaltante la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica conforme allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 148/2018, con le modalità ivi previste; inoltre, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto. **Codice Destinatario: ZZNLOHW**

- Nelle fatture dovranno essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:
- **Numero del contratto 33/2020**
- **numero del CIG**
- **numero del CUP** (se riportato in oggetto),
- **estremi del C/C bancario e/o postale** (codice IBAN) sul quale pagare la prestazione che dovrà essere uno tra quelli elencati nella **comunicazione dei C/C dedicati**.

Dovranno essere inoltre allegate le copie del buono d'ordine, ove previsto.

L'Appaltante è soggetto allo "split payment" (punto E del Decreto MEF pubblicato il 27.6.2017) per cui l'Appaltatore deve indicare in fattura sia l'imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo all'art. 17-ter DPR 633/1972).

Ai sensi e in parziale deroga dell'art. 113- bis D. Lgs 50/2016, viene espressamente concordato dalle parti, e non considerato gravemente iniquo per il creditore, che il certificato di pagamento è emesso entro 45 giorni dalla data di adozione del SAL. Il pagamento avverrà entro 60 giorni DFMD, in espressa deroga al D. Lgs 231/2002 in quanto oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Per il pagamento relativamente sia ai SAL che al conto finale occorre attendere il Durc riportante esito positivo, sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Ai sensi dell'art. 30 c. 5 D. Lgs 50/2016, nel caso il DOL segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi (compresa la Cassa Edile), per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

I pagamenti verranno effettuati con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.

Ai sensi dell'art. 48 c. 13 D. Lgs 50/2016, in caso di inadempimento del capogruppo è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire all'Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Le fatture devono essere emesse esclusivamente in **formato elettronico**, ai sensi dell'art. 25 D.L. 66/2014 e devono riportare il CIG e l'eventuale CUP indicati nell'oggetto.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante sono indicate nella apposita comunicazione. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

L'Appaltante può ritenere le rate di pagamento qualora l'Esecutore non rispetti le condizioni di contratto.

Il termine di pagamento della rata di saldo non può superare i 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (in espressa deroga a quanto previsto dal D. Lgs 231/2002 in quanto oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche), previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 103, c. 6 D. Lgs 50/2016. Nel caso l'Esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fidejussoria prestata deve essere conforme allo Schema Tipo 1.4 oppure 1.4.1 approvato con DM 31/2018, presentato la sola Scheda Tecnica. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666 del codice civile (art. 113-bis c. 3 D. Lgs 50/2016). L'Appaltante potrà rivalersi sulla garanzia fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell'art. 26 c. 4 del D. Lgs 81/2008.

Gli eventuali interessi moratori calcolati sui pagamenti eseguiti in ritardo sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c. 2 c.c.

Il registro di contabilità deve essere firmato dall'Esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l'Esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Nel caso in cui l'Esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

L'Appaltante si riserva il diritto di compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., anche relativamente ad altri contratti.

Art. 19-bis - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D. Lgs 50/2016 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, l'Esecutore avrà diritto alla corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, dietro costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori, presentando la Scheda tecnica 1.3 oppure 1.3.1 del DM 31/2018. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D. Lgs n. 385/1993, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 385/1993. Non è considerato effettivo inizio dei lavori la predisposizione del cantiere e la sua recinzione, l'installazione di baracche e servizi igienici, l'allacciamento alle utenze di cantiere.

L'importo della garanzia viene automaticamente ridotto nel corso dei lavori, trattenendone l'intero importo dal primo SAL e, qualora questo non sia sufficiente, dai successivi SAL, fino al completo recupero dell'anticipazione stessa. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi

contrattuali; sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 19 - Proprietà degli oggetti ritrovati

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Esecutore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione dandone immediata comunicazione all'Appaltante.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del DL, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. L'Esecutore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Appaltante, senza alcun diritto dell'Esecutore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 20 - Conto finale

Il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Esecutore, con le modalità e le conseguenze di cui all'art. 14 DM 49/2018, nel termine non superiore a 30 giorni dall'invito che il Responsabile di procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Art. 21 - Collaudo

La visita di collaudo dei lavori e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori (in espressa deroga a quanto previsto dal D. Lgs 231/2002) salvo inadempienze dell'Esecutore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 DPR 207/2010. In particolare non si farà luogo al rilascio del certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti all'art. 36 (As Built - "Come costruito").

Nei casi previsti dalla vigente legislazione, è facoltà dell'Appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal DL. Il certificato di regolare esecuzione è soggetto alla medesima disciplina del certificato di collaudo, tranne per quanto riguarda il soggetto che lo rilascia ed il termine di emissione (3 mesi, in espressa deroga al D. Lgs 231/2002).

Si applicano le disposizioni previste dalla Parte II, Titolo X, capo II DPR 207/2010. Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo sono a carico dell'Esecutore, come previsto dall'art. 224 DPR 207/2010. Sono inoltre a carico dell'Esecutore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare l'intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 224 DPR 207/2010.

Art. 22 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore - Responsabilità dell'Esecutore

Ai sensi dell'art. 5 del DM n. 145/2000, oltre agli oneri previsti dal suddetto decreto e agli altri indicati nel presente contratto, sono a carico dell'Esecutore, in quanto compresi nei prezzi d'appalto, oltre agli

oneri previsti nell'art. 32 c. 4 DPR 207/2010, gli oneri ed obblighi seguenti dei quali l'Esecutore deve tener conto nel formulare la sua offerta:

1. comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, del nominativo del Direttore di cantiere, di cui all'art. 6 DM 145/2000. L'Esecutore dovrà fornire alla Direzione Lavori apposita dichiarazione del direttore di cantiere di accettazione dell'incarico. Il Direttore di cantiere dovrà essere presente in cantiere in modo continuativo, al fine di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dello stesso. Ove ciò non avvenga, oppure negli altri casi previsti dall'art. 6 c. 5 DM 145/2000, il DL potrà esigere il cambiamento del direttore di cantiere. Nel caso che tale ordine non venga osservato il DL potrà ordinare la chiusura del cantiere sino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione; in tale ipotesi all'Esecutore saranno addebitate, fatti salvi i maggiori danni, le penalità previste per l'eventuale ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso l'appalto comprenda la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate in acciaio o calcestruzzo armato l'Esecutore dovrà nominare il responsabile del montaggio e darne comunicazione con lettera raccomandata all'Appaltante sottoscritta da tale responsabile. Inoltre per l'effettiva condotta dei lavori dovrà risiedere nel cantiere una persona con titoli e capacità adeguati, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Appaltante.
2. L'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare l'osservanza delle norme emanate con:
 - DPR 320/1956: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo";
 - DPR 1124/1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
 - DPR 1301/1965: "Regolamento di esecuzione della legge 292/1963 concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria": nonché l'osservanza delle disposizioni emanate dall'I.S.P.E.S.L. e dall'U.S.S.L., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento d'igiene e di quanto altro comunque necessario per prevenire ed evitare il verificarsi di incidenti.
 - DPR 577/1982: "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio"
 - DPR 224/1988. Riguardante la responsabilità per danno da prodotti difettosi;
 - D.lgs 115/1995 (in particolare artt. 1, 2 e 3) relativo alla sicurezza generale dei prodotti;
 - "Norme Tecniche per le Costruzioni" (D.M. 14/01/2008)
 - D. lgs 359/1999 (in particolare artt. 2 e 7 sull'uso delle attrezzature di lavoro);
 - L.R. Emilia Romagna 15/2001 "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
 - D. Lgs 81/2008 "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
3. La formazione e la custodia del cantiere secondo le disposizioni di legge; l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere fino al collaudo l'opera compiuta. L'installazione di attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori, compresa un'adeguata illuminazione.
L'apprestamento delle opere provvisorie, compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
Le costruzioni provvisorie in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate.
La sistemazione delle strade di cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzati ad accedervi.
La pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria del cantiere e di ogni apprestamento provvisorio.
4. La costruzione e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, idoneamente rifiniti e forniti di servizi necessari alla permanenza e al lavoro del suddetto personale. I locali saranno realizzati nel cantiere o in luogo prossimo indicato od accettato dal DL, il quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione (scrivanie, tavoli, sedie, scaffali, macchine da scrivere, calcolatrici, computer dotato di software di video scrittura e tabelle elettroniche, modem, fax, stampante laser ecc.). Saranno inoltre idoneamente riscaldati ed allacciati alle normali

utenze (luce, acqua e telefono), facendosi carico all'Esecutore di tutte le spese di allacciamento alle utenze, di uso e di manutenzione.

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
6. L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
7. La redazione dei calcoli o dei disegni di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, metalliche, in muratura, in legno, degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale, qualora non menzionate nelle documentazioni di progetto.
8. L'aggiornamento dei disegni di progetto, su supporto informatico, in formato AutoCAD; le modifiche dovranno essere apportate sempre prima della realizzazione della parte interessata e, comunque, il primo giorno di ogni settimana.
9. L'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.
10. La esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla DL o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti.
11. La fornitura e manutenzione di regolari cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti ovunque necessari e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla DL, a scopo di sicurezza nel senso più lato e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori.
12. Il mantenimento, fino all'accettazione del collaudo, della continuità degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti, nonché del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.
13. L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che dovessero intervenire nel corso dell'appalto relative alla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, all'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro e in generale l'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 30 c. 4 D. Lgs 50/2016, al personale impiegato nel presente contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Esecutore anche in maniera prevalente.

Il suddetto obbligo vincola l'Esecutore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni del soggetto di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A garanzia di tali obblighi si opererà sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis D. Lgs 50/2016, che saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del collaudo.

Ai sensi dell'art. 30 c. 6 D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 D. Lgs 50/2016.

L'Esecutore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere all'Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di cantiere agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

Il pagamento all'Esecutore delle somme accantonate e della rata di saldo non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Esecutore non può opporre eccezioni all'Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltante, su semplice richiesta verbale, potrà procedere in qualsiasi momento anche presso la sede dell'Esecutore, al controllo dei documenti (libro unico del lavoro ecc.) da cui si possa evincere l'ottemperanza da parte dell'Esecutore delle obbligazioni relative alle contribuzioni assicurative e previdenziali, regolate e previste dai contratti e dalle vigenti norme di legge.

L'Esecutore sarà responsabile in solido con i subappaltatori in relazione agli obblighi retributivi e contributivi (art. 105 c. 8 D. Lgs 50/2016).

14. L'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di mutilati, invalidi, combattenti, patrioti, reduci ed orfani.
15. La comunicazione all'Appaltante, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Appaltante per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una penale pari al 10% della penalità prevista per il ritardo nel presente contratto. Dovrà anche essere comunicato l'importo netto dei lavori eseguiti nel mese.
16. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero, dimensioni e frequenza che saranno di volta in volta indicati dalla DL.
17. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di passi carrabili, ecc.), la tassa/canone di occupazione suolo pubblico (tranne per lo spazio ed il tempo strettamente necessari all'esecuzione dell'opera, quali risultanti dal verbale di consegna dei lavori) nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite.
18. La pulizia quotidiana dei luoghi in cui si svolgono le lavorazioni e di quelli in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre imprese.
19. Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e nelle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alla DL, alle persone addette, a qualunque altro soggetto ai quali siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Appaltante, nonché, a richiesta della DL, l'uso parziale o totale, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altri soggetti, senza che l'Esecutore possa pretendere compensi di sorta.
20. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della DL, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altri soggetti per conto dell'Appaltante. I danni che per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Esecutore.
21. L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
22. L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà private e alle persone, restando l'Esecutore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. L'Esecutore è in generale responsabile dei danni di qualsiasi natura e delle perdite anche totali derivanti da qualsiasi causa, nonché di quelli prodotti a qualsiasi mezzo d'opera, ai materiali e alle apparecchiature anche se non in opera, comprese quelle provvisionali.

23. Sgombrare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti esistenti, nonché pulire perfettamente ogni parte ed ogni particolare delle opere da calcinacci, sbavature, pitture, ecc., entro otto giorni dal certificato di ultimazione. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato. Le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite (comprendenti della detersione a fondo e della disinfezione dei servizi igienici) ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altri soggetti.) In caso di mancata pulizia l'Appaltante farà intervenire apposito soggetto incaricato, addebitandone l'importo (più il 17% per spese generali dell'Appaltante) all'Esecutore.
24. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nei cantieri di lavoro, in adiacenza agli ingressi, di cartelli indicativi dei lavori (denominazione dell'Appaltante e di quello finanziatore, oggetto dell'appalto, Esecutore, nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione) e quant'altro sarà richiesto dal DL, conformi alle vigenti disposizioni normative. Inoltre è previsto che vi sia rappresentato un disegno d'insieme, delle dimensioni 2,00 x 1,50 m, a colori, dell'intervento, con tecnica grafica a discrezione della DL sulla base di un modello di massima a scala ridotta che fornirà sempre la D.L.
Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino alla presa in consegna dei lavori. Per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori sarà applicata all'Esecutore una penale giornaliera di euro 20,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.
25. La manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dalla DL.
26. La fornitura alla DL ed al collaudatore di manodopera (tecnici, montatori ed elettricisti), materiali e strumenti di misura meccanici ed elettrici campionati (contagiri, voltmetri, wattmetri, contatori ecc) necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni di collaudo.
27. Le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL e ai Vigili del Fuoco per gli ascensori o altri impianti.
28. La predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
29. Il rilievo plano-altimetrico e/o lo stato di consistenza delle aree e/o degli immobili ante operam secondo le indicazioni del DL.
30. L'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrato - o di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il DL ne disponga lo spostamento, questo dovrà essere effettuato, ove non espressamente previsto da esposte specificazioni contrattuali, attraverso prestazioni da compensare in economia.
31. La consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature, tutte le certificazioni e dichiarazioni relative a materiali, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal DL, nonché alle eventuali varianti regolarmente autorizzate, in conformità di quanto disposto dall'art. 15, comma 4 DPR 207/2010.
32. La predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte dell'Appaltante, del certificato di agibilità delle opere.

33. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le subappaltatrici devono comunicare, ai sensi del DPCM 187/1991, all'Appaltante, prima della stipula del contratto, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzie sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora l'Esecutore o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati succitati, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano all'esecuzione dell'opera.
Le succitate Società o consorzi hanno altresì l'obbligo di comunicare all'Appaltante le eventuali variazioni della composizione societaria, di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, intervenute in corso d'opera.
Quando siano intervenute variazioni sostanziali nell'assetto gestionale dell'Esecutore il legale rappresentante dovrà darne comunicazione all'Appaltante e dovrà essere aggiornata la documentazione antimafia prescritta.
34. Risarcire i danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, per ogni causa o per negligenza dell'Esecutore, vengano arrecati a proprietà pubbliche e private, a persona ed animali o a materiali forniti e a lavori da altri compiuti. L'Appaltante e il suo personale restano a tal proposito liberi ed indenni da qualsiasi responsabilità.
35. Mantenere in perfetto stato, fino al collaudo finale, tutte le opere eseguite, nessuna esclusa ed eccettuata, oggetto dell'appalto.
36. Eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio di DL. Tale sede deve essere costituita nel luogo ove si svolgono i lavori stessi. Qualora l'ufficio di direzione lavori non abbia una sede propria, il domicilio si intende eletto presso gli uffici dell'Appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Esecutore o al capo cantiere si considererà fatta personalmente all'Esecutore.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del DM 145/2000, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione saranno fatte dal DL o dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto sopra indicato. Ogni variazione del suddetto domicilio deve essere preventivamente comunicata all'Appaltante.
37. Sia nel caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore sia nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Appaltante, l'Esecutore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove deve svolgersi l'attività inerente al presente contratto.
38. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Esecutore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla DL che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali. Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la DL ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Esecutore che sarà tenuto ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
39. L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
40. Cura delle eventuali piantagioni comprese nell'area di cantiere.

41. Fornire l'elenco dei prodotti chimici che saranno utilizzati nell'attività e relative schede di sicurezza, delle eventuali sostanze infiammabili che saranno impiegate durante l'attività di cantiere, l'elenco rifiuti che saranno prodotti durante l'attività ed indicazione delle modalità di smaltimento.
 42. L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
 43. *L'Esecutore è obbligato ad eseguire i lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. Per questo onere, già valutato nei singoli prezzi, l'Esecutore dovrà prendere tutte le necessarie misure per non intralciare la circolazione ed in particolare non dovrà arrecare impedimenti agli accessi pubblici e o privati; occorrendo, dovrà impiantare, a proprie spese, passi provvisori ed eseguire i lavori in ore notturne o giorni festivi, senza pretendere compensi per questi oneri.*
 44. *Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità.*
 45. *La fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti e del gasolio o metano necessari per l'esecuzione delle prove di tenuta a caldo e, prima della consegna delle opere, per la verifica del funzionamento dell'impianto di riscaldamento.*
 46. *Per gli interventi realizzati su sedi stradali dovrà essere convenientemente canalizzato sia il traffico veicolare sia pedonale e ciclabile in maniera da non procurare rischi sia per le varie utenze che per gli addetti alle varie lavorazioni, cercando di ridurre al minimo il disagio per l'utenza. Le eventuali chiusure delle strade, anche parziali, dovranno essere concordate, per quanto riguarda gli aspetti di spazio e di tempo, con l'Ufficio Direzione Lavori. Per eseguire tali ordini l'Esecutore si impegna ad utilizzare i mezzi d'opera e la manodopera necessari, anche nei giorni festivi, se necessario. L'Appaltante declina ogni responsabilità relativa ad eventuali danni a persone o cose che si verificassero nella zona ove si eseguono i lavori.*
 47. *Durante la durata dei lavori di scavi è prevista la presenza di un Archeologo autorizzato dall'Appaltante che potrà impartire istruzioni particolari che dovranno essere rispettate dall'Esecutore.*
 48. *Qualora vi siano nel corso dei lavori dei ritrovamenti archeologici non si procederà alla sospensione del cantiere ma solo dell'area ove si verificheranno tali ritrovamenti; tale area sarà recintata in attesa delle indagini necessarie e per le verifiche con la Soprintendenza, ma i lavori procederanno senza interruzioni nelle aree non interessate dai ritrovamenti.*
- Si richiama l'attenzione sull'art. 355 c.p. in merito all'inadempimento di contratti di pubbliche forniture.

Art. 23 - Sicurezza nel cantiere

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell'Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l'Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza.

L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia

responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l'Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l'ufficio DL.

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;
- piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto ai sensi del D. Lgs 81/2008.

La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempimento dell'Esecutore.

I lavori potranno iniziare, ai sensi dell'art. 101 c. 3 D. Lgs 81/2008, solo dopo l'esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte dell'Appaltante.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, se redatto, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto.

L'Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L'Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l'Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l'ufficio DL.

Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori.

L'Esecutore sottoscrivendo il presente contratto dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione.

Su richiesta scritta dell'Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto.

L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L'Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Esecutore.

In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il DL e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.

L'ufficio DL avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di

riferire immediatamente con comunicazione scritta all'Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L'ufficio DL avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all'Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori.

Nel caso l'Esecutore sia un RTC, gli obblighi derivanti dall'art. 26 D. Lgs 81/2008 sono in capo al capogruppo.

Art. 24 - Subappalti e subcontratti

Alle commesse date dall'Esecutore ad altri operatori economici si applica la normativa derivante dalle leggi n. 646/1982, n. 726/1982, n. 936/1982, dalle Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 477/1983 in data 9/3/1983 e del Ministero grazia e giustizia n. 1/2439 in data 8/6/1983 nonché dalla legge n. 55/1990, dal D.Lgs. n. 159/2011 e dall'art. 105 D. Lgs 50/2016.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata o comunque per una quota superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto. Tale limite si rende necessario per ragioni di sicurezza alla luce delle specificità del cantiere, laddove la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori potrebbe aumentare i rischi di scarso coordinamento e attuazione delle misure di tutela del lavoro.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall' ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge n. 448/2001.
- d) **Le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.**

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 D. Lgs 50/2016 costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. L'Esecutore comunica all'Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Ai sensi dell'art. 90 c. 9 del D. Lgs 81/2008, nella comunicazione devono essere allegati anche i documenti previsti nell'allegato XVII del D. Lgs 81/2008. Dovrà essere presentato anche il Piano operativo di sicurezza del subcontraente, come

specificato più sotto. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). In mancanza di tale comunicazione il sub-contraente non potrà accedere al cantiere. Sono altresì comunicate all'Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Esecutore deve chiedere autorizzazione al subappalto all'Appaltante, alle condizioni previste all'art. 105 c. 4 D. Lgs 50/2016. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui all'art. 105 c. 7 D. Lgs 50/2016.

Ai sensi dell'art. 105 c. 18 D. Lgs 50/2016 l'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione di tutti i lavori oggetto dell'appalto stesso.

Qualora durante l'esecuzione l'Appaltante dovesse risultare insoddisfatto del modo di esecuzione dei lavori potrà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'Esecutore possa avanzare pretese di risarcimento o di proroghe.

L'Esecutore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%; nel contratto allegato alla richiesta di autorizzazione dovrà essere distintamente indicato l'importo degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, da corrispondere senza alcun ribasso. Tale limite si rende necessario per evitare una riduzione della qualità della prestazione a causa di un loro importo esageratamente ribassato.

L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008. Il subappaltatore è tenuto all'osservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, se redatto, e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di sua competenza.

Ai sensi dell'art. 105 c. 13 D. Lgs 50/2016, i pagamenti delle prestazioni eseguite dal subappaltatore vengono effettuati direttamente al subappaltatore, su c/c dedicato, nei seguenti casi:

- il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa, previa presentazione di apposita dichiarazione all'Appaltante.
- In caso di inadempimento dell'Esecutore
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In tali casi l'Esecutore, in occasione di ciascun SAL, deve comunicare all'Appaltante la parte della prestazione eseguita dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, unitamente all'accettazione del subappaltatore e **dimostrando anche la regolarità retributiva del subappaltatore**. In mancanza di tale comunicazione l'Appaltante non procederà al pagamento del SAL, e il tempo intercorrente tra l'emissione del SAL e la trasmissione della comunicazione comporta una sospensione del termine per il rilascio del certificato di pagamento. La comunicazione è dovuta anche nel caso il subappaltatore non abbia eseguito lavorazioni nel SAL maturato.

Negli altri casi il pagamento avviene a favore dell'Esecutore: i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi

confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal D.L., l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L. e procederà al pagamento diretto a favore del subappaltatore.

Gli importi dei lavori eseguiti dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione lavori.

L'Esecutore, nel piano operativo di sicurezza, deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D. lgs 81/2008.

Prima dell'inizio dei lavori di ciascun subappaltatore o subcontraente, l'Esecutore dovrà trasmettere all'ufficio DL la seguente documentazione:

- piano operativo sicurezza (POS) del subappaltatore o subcontraente, nel caso sia un'impresa (quindi con esclusione dei lavoratori autonomi), accompagnato dalla dichiarazione dell'Esecutore attestante la congruità di tale piano operativo rispetto al proprio;
- dichiarazione del subappaltatore o subcontraente di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (se redatto).

I lavori hanno inizio solo dopo l'esito positivo della verifica della congruenza dei piani di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza, se nominato, che deve essere effettuata entro 15 giorni dalla ricezione dei piani medesimi (art. 101 c. 3 D. Lgs 81/2008).

Solo nel caso di mera fornitura di materiali o attrezzatura non occorre redigere il POS del subcontraente e neanche il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 c. 3bis D. Lgs 81/2008.

Art. 25 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Appaltante e l'Esecutore deve trasportarli e regolarmente accatastarli o smaltirli nel luogo che verrà stabilito dalla DL, ad una distanza massima di 15 km, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Art. 26 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (eventuali spese di registro, copia del contratto e copia dei documenti e dei disegni di progetto), nonché tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 27 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) D. Lgs 50/2016 le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23 c. 7, D. Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Art. 28 - Riserve, contestazioni e contenzioso

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole, motivando e quantificando l'importo richiesto. Se l'Esecutore ha firmato con riserva il registro di contabilità, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Nel caso in cui l'Esecutore non ha firmato il registro nel termine dei 15 gg, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. **Non sono ammesse forme equipollenti per le riserve.** Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 205 del D. Lgs 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Esecutore, tanto durante il corso del contratto che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa e per quanto non contemplato nel contratto, è competente il foro di Bologna.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati all'Esecutore il quale deve comunicare le proprie controdeduzioni entro 6 giorni dalla contestazione stessa. Qualora le controdeduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, oppure non vi sia stata risposta da parte dell'Esecutore entro il suddetto termine, sono applicate all'Esecutore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 29 - Garanzia delle opere

Ai sensi dell'art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) l'Esecutore ha l'obbligo di garantire tutte le opere, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile già esistente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1667 del C.C., l'Esecutore ha l'obbligo di garantire le opere non rientranti nei casi previsti dall'art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di approvazione del collaudo.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato l'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che a giudizio dell'Appaltante non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione (se non posta a carico dell'Esecutore medesimo). La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell'Appaltante.

L'Esecutore può affidare l'esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa comunicazione all'Appaltante. Anche in questo caso l'Esecutore rimane obbligato nei confronti dell'Appaltante.

In caso di mancato intervento dell'Esecutore, l'Appaltante farà intervenire altro soggetto addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all'Esecutore. L'Appaltante potrà rivalersi anche sulla rata di saldo.

Art. 30 - Presa in consegna e utilizzazione delle opere appaltate

L'Appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 DPR 207/2010.

Quando l'Appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Esecutore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione.

L'Esecutore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Appaltante prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

L'Esecutore è tenuto ad ovviare anche ai deterioramenti derivanti dall'uso o dall'esercizio dell'opera, essendo ammesso l'uso preventivo dell'opera, prima e ai fini del collaudo.

La presa in consegna delle opere non esonera l'Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. "Garanzie delle opere" del presente contratto.

Art. 31 - Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore - Clausola risolutiva - Recesso.

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 D. Lgs 50/2016. Nel caso di risoluzione ai sensi dell'art. 108 c. 4 D. Lgs 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Esecutore rispetto al programma di esecuzione, di cui all'art. 8 del presente contratto ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori in ritardo.

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante nei seguenti casi:

- a) quando l'Esecutore non adotti i provvedimenti conseguenti a facoltà che l'Appaltante si è riservato con le disposizioni di cui al presente contratto;
- b) quando l'Esecutore non si attenga al programma di esecuzione dei lavori approvato dall'Appaltante o sia in grave ritardo rispetto ad esso;
- c) quando l'Esecutore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione dei lavori;
- d) mancata attivazione in tempo utile, da parte dell'Esecutore, per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'Esecutore;
- e) subappalto non autorizzato.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende valersi della clausola risolutiva nei seguenti casi:

- l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge 136/2010);
- associazione in partecipazione, cessione del contratto
- inadempimenti gravi in materia di sicurezza.

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla garanzia definitiva. .

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Appaltante e non potrà essere invocata dall'Esecutore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

E' facoltà dell'Appaltante recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

Art. 32 - Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi

I prezzi contrattuali compensano:

- a) circa i materiali ogni spesa per fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccezione, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera macchinari e mezzi pronti al loro uso.

I prezzi stabiliti dal contratto si intendono accettati dall'Esecutore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 33 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltante tratta i dati forniti dall'Esecutore, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall'Appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, l'Esecutore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dà atto della presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata; si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, nonché per quanto riguarda i subcontraenti e gli ausiliari.

L'Esecutore prende atto ed acconsente che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico, il prezzo di aggiudicazione e i pagamenti siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Appaltante.

Art. 34 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto trovano applicazione le norme dell'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 106 c. 13 D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 35 - Tutela dei dati

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolte dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato.

Art. 36 - Vicende soggettive

Si applica quanto previsto nell'art. 48 D. Lgs 50/2016.

Art. 37 - As Built - "Come costruito"

L'Esecutore deve consegnare, entro 30 giorni dal termine dei lavori, il piano di manutenzione aggiornato, e gli "As Built" (disegni dell'opera in tutte le sue parti come costruita).

Per "As Built" si devono intendere i disegni dettagliati di tutto il progetto preparati dall'Esecutore mediante l'aggiornamento con le modifiche introdotte, durante l'esecuzione dei lavori, degli elaborati costituenti il progetto approvato dall'Appaltante. In particolare vanno presentati gli elaborati con lo stato finito degli impianti idrici, termici, sanitari, nonché degli impianti elettrici e speciali, con indicati i percorsi e le caratteristiche e le indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione, redatti in conformità alle normativa vigente. Gli "as built" dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato, tutto il progetto "costruito". Gli "As Built" vanno consegnati in triplice copia eliografica ed una copia dei file di elaborazione in formato DWG.

Se non verrà presentata tale documentazione, l'Appaltante farà redigere i disegni mancanti ad altro professionista incaricato dall'Appaltante medesimo, addebitandone le relative spese all'Esecutore, aumentato del 17% per spese dell'Appaltante.

Art. 38 - Informativa Sul Trattamento Dei Dati Personali – D. Lgs 196/2003 E Regolamento Ue 2016/679

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AREA BLU SPA Via Mentana n. 10

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI O DATA

PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Reg. UE 679/2016: Avv. Mattia Barbieri, operante con il Data Protection Specialists Team di My Way s.r.l.;

FINALITA' DEL TRATTAMENTO: I dati saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento e per il controllo dell'esatta esecuzione del contratto.

Il trattamento viene svolto nel rispetto delle misure minime di sicurezza, facendo uso di mezzi che ne prevenano il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Vengono periodicamente effettuati dei back up di dati conservati con i medesimi criteri di sicurezza.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI IN QUESTIONE: dati anagrafici e fiscali, di natura penale e giudiziaria, anche relativi alle persone fisiche che rivestono le cariche previste dalle leggi. Dati economici relativi ad eventuali contratti di avvalimento, di subcontratti e di subappalto, che saranno comunicati ai soggetti interessati all'esecuzione dei lavori (esempio Ufficio Direzione lavori) per i controlli di competenza.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: fino alle necessità di comprovare la procedura di gara, e successivamente per la esecuzione del contratto.

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; ha inoltre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo;

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI PERSONALI:

- dichiarazione del concorrente alla procedura di affidamento del contratto pubblico e Autorità che per legge detengono i dati (Tribunale, CCIAA ecc.). La comunicazione di dati personali è un obbligo legale derivante dalla normativa in materia di contratti pubblici e requisito necessario per la conclusione di un contratto, pena l'impossibilità di partecipare alla procedura di scelta del contraente prima, e alla stipula e all'esecuzione del contratto poi.
- Contratti presentati ai fini degli adempimenti di legge in merito agli avvalimenti, ai subappalti e ai subcontratti.

La presente informativa è rivolta anche alle persone fisiche che, ai fini di legge, sono tenute alla comunicazione dei propri dati personali in relazione al soggetto partecipante alla gara ed eventualmente divenuto Esecutore.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente e saranno comunicati agli Enti e Autorità (MEF, Osservatorio, ecc.) previsti da leggi.



Area Blu spa

L'Esecutore

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli dello schema di contratto:

“osservanza delle disposizioni di legge”

“ordine da tenersi nell'andamento dei lavori”

“oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore – Responsabilità dell'Esecutore”

“Subappalti e subcontratti” in particolare in merito all'obbligo di inserire la clausola risolutiva espressa nei subcontratti

“Sicurezza nel cantiere”

“Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva”

L'Esecutore

DATA